

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2022

EVENTI

6.07.2022



Working Group D.Lgs. 231/01 e Compliance
Obiettivi ESG: una nuova opportunità per la compliance integrata. Il MOGC 231/01 riprende vita

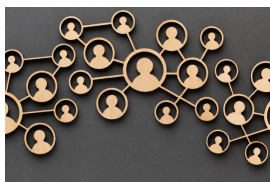
Ora: 16:00-18:00

c/o Dual.Concept, Società di formazione della Camera di Commercio Italo-Germanica, Via F. Filzi 25a, 20124 Milano

In collaborazione con Andersen, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

7.07.2022



Working Group HR
Premialità, loyalty, retention: strumenti per l'incentivazione e la fidelizzazione dei dipendenti

Ora: 16:00-18:00

c/o Dual.Concept, Società di formazione della Camera di Commercio Italo-Germanica, Via F. Filzi 25a, 20124 Milano

In collaborazione con DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

Ricordiamo che i Working groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

INDICE

DIRITTO DEL LAVORO

- ITALIA:** Diritto di critica e licenziamento del dirigente e direttore generale .. Pagina **5**
- GERMANIA:** Clausole “sprinter” nei contratti di risoluzione del rapporto di lavoro. . Pagina **5**

DIRITTO SOCIETARIO

- ITALIA:** Buona fede nelle convocazioni assembleari di S.r.l. Pagina **6**
- GERMANIA:** Rappresentanza delle società di persone. Pagina **6**

AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI GOVERNATIVI

- ITALIA:** Incremento del credito per investimenti in beni immateriali 4.0 e formazione 4.0 Pagina **7**

IVA E DAZI

- ITALIA:** Sanzioni doganali proporzionali. Pagina **7**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- ITALIA:** Normativa “anti-ibridi” Pagina **8**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

- ITALIA:** L'intervallo di libera concorrenza ai fini transfer pricing Pagina **8**

DIRITTO DELLA PRIVACY

- ITALIA:** Esercizio dei diritti degli interessati: essenziale il disegno di un processo efficace Pagina **9**

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

- ITALIA:** AGCOM e il Regolamento (UE) 2019/1150 (“Regolamento Platform to business”): le Linee Guida. Pagina **9**

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

- ITALIA:** Requisiti di connessione per le imprese agricole produttrici di energia. . Pagina **10**
- GERMANIA:** Incentivi agli investimenti: la quarta legge di sgravio fiscale per l'emergenza Covid-19 Pagina **10**

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

- ITALIA:** La Corte di Cassazione mette la parola fine alla vicenda Impregilo .. Pagina **11**

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

- ITALIA:** L'aggravante della minorata difesa nella vendita online. Pagina **11**

INDICE

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: La fiscalità del conferimento di azienda agricola Pagina **12**

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: Antisindacale il mancato rispetto del verbale di conciliazione firmato con una sigla sindacale Pagina **12**

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: Violazione dell'esclusiva nel contratto di agenzia - risarcimento del danno Pagina **13**

GERMANIA: Le consegne alla Russia possono essere rifiutate in assenza di cause di forza maggiore? Pagina **13**

APPALTI

ITALIA: D.L. 50/22: obbligo di revisione dei prezzi negli appalti pubblici di lavori Pagina **14**

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: L'incarico a un professionista non è automaticamente atto di straordinaria amministrazione. Pagina **14**

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: Decreto Energia: importanti semplificazioni per la realizzazione di impianti e per l'autoconsumo Pagina **15**

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: I contratti di franchising sotto la lente dell'AGCM Pagina **15**

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: Il nuovo regolamento VBER (Vertical Block Exemption Regulation) . . . Pagina **16**

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: EUROBIKE®? Pagina **16**

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. "Decreto Aiuti" Pagina **17**

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: Arbitrato e fase istruttoria. Pagina **17**

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: I pagamenti al contribuente in forza di sentenze tributarie Pagina **18**

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: DIRITTO DI CRITICA E LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE E DIRETTORE GENERALE

Con sentenza n. 17689 del 31.05.22, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sul diritto di critica e di denuncia del dipendente, con specifico riferimento a un lavoratore con qualifica di dirigente e funzione di direttore generale. Annullando la sentenza della Corte d'Appello, che aveva ritenuto legittimo il recesso datoriale, la Corte ha affermato che deve "escludersi che l'esercizio del diritto di critica, nel rispetto dei limiti già tracciati, e soprattutto la presentazione di una denuncia di illecito penale o amministrativo da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro possa essere di per sé fonte di responsabilità disciplinare e giustificare il licenziamento per giusta causa, a meno che la denuncia non abbia carattere calunnioso, e senza che rilevino l'infondatezza della accusa e i limiti di continenza sostanziale e formale, dato che l'accusa di commissione di un illecito è per definizione disonorevole". Queste conclusioni sono rafforzate dalla qualifica di direttore generale del dipendente, al quale è applicabile, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2392 e 2396 c.c., la disciplina sulla responsabilità degli amministratori e sul diritto di dissenso. In conclusione, il legame fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale non comporta alcuna compressione automatica del diritto di critica, di denuncia e di dissenso.



S. Hein



Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@susannehein.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: CLAUSOLE "SPRINTER" NEI CONTRATTI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Le cosiddette clausole "sprinter" o "turbo" sono spesso presenti negli accordi di risoluzione del rapporto di lavoro. Con tale clausola, il dipendente ha la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo di preavviso o prima della scadenza concordata nel contratto di risoluzione. Il dipendente deve rispettare la rigorosa forma scritta (§ 126 BGB), ossia deve consegnare l'originale firmato della relativa comunicazione - non è sufficiente per e-mail, fax, sms, WhatsApp o la consegna di una copia non autografa.

La clausola sprinter consente al lavoratore, in particolare, di accettare un nuovo lavoro senza dovere rinunciare completamente alla retribuzione altrimenti corrisposta fino alla fine del rapporto di lavoro: viene normalmente concordato che il cosiddetto bonus sprinter - in genere tra il 50% e il 100% dello stipendio maturato fino alla fine del contratto - vada ad aumentare l'indennità di buona uscita pattuita. Nella prassi, un bonus sprinter correttamente formulato non viene configurato come retribuzione, ma come un'indennità di buona uscita esente da contributi sociali, in modo che anche il datore di lavoro risparmi i contributi: una situazione vantaggiosa per tutti!

Le parti devono informarsi sulle implicazioni fiscali, poiché il datore di lavoro potrebbe dover trattene l'imposta sul salario e versarla all'ufficio delle imposte.



A. Seitz



A. Santonocito-Pluta



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
a.seitz@mader-stadler.de
Avv. Dr. Alessandra Santonocito-Pluta |
a.santonocito-pluta@mader-stadler.de

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: BUONA FEDE NELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEARI DI S.R.L.

L'assemblea di S.r.l. deve essere di regola convocata mediante spedizione, almeno 8 giorni prima, di una lettera raccomandata al domicilio dei soci indicato nel Registro delle imprese. Sebbene l'osservanza di tale termine e la modalità di convocazione determini una presunzione di conoscenza della stessa da parte dei destinatari, la giurisprudenza di merito (v. tra gli altri la sentenza del Tribunale di Roma del 21.12.20) ha stabilito che tale interpretazione possa ormai considerarsi superabile dai principi di buona fede e correttezza nei rapporti sociali. In particolare, nel caso di specie, la convocazione effettuata regolarmente mediante raccomandata è stata considerata irregolare poiché il socio amministratore, consapevole che un indirizzo presente nel Registro delle imprese fosse errato, aveva comunque convocato l'adunanza tramite raccomandata, ponendo in essere un comportamento strumentalmente contrario alla prassi consolidata di utilizzare la PEC quale mezzo per le comunicazioni tra i soci, violando così il principio di buona fede oggettiva e minando l'interesse del socio a partecipare. Il principio sancito dalla giurisprudenza risulta di particolare interesse per società italiane di gruppi internazionali con soci stranieri o comunque residenti o con sede legale all'estero, la cui anagrafica può facilmente non risultare aggiornata presso i Registri delle imprese.



M. Leonardi



D. Runggaldier

Molinari Agostinelli

studio legale

Avv. Marco Leonardi | m.leonardi@malaw.it

Avv. Daniela Runggaldier | d.runggaldier@malaw.it

GERMANIA: RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Con una nuova sentenza del 15.02.22 (II ZR 235/20) la Corte di Cassazione tedesca ha chiarito un aspetto del tema della rappresentanza delle società tedesche per mezzo dei loro organi rappresentativi. Nel caso di specie si trattava di una norma speciale per le S.p.A. tedesche ("AG"), ai sensi della quale un contratto di vendita di tutti i beni della società è efficace solo se approvato dall'assemblea dei soci. La norma è in contrasto con il principio vigente in Germania, secondo cui gli organi di rappresentanza possono sempre rappresentare e vincolare contrattualmente la società nei confronti di terzi, senza alcun limite. Di regola, eventuali violazioni alle limitazioni imposte al potere di gestione comportano solamente diritti al risarcimento del danno da parte della società contro il membro dell'organo rappresentativo, senza tuttavia inficiare l'efficacia del contratto concluso. La Corte di Cassazione tedesca ha dovuto decidere se la norma speciale vigente per le S.p.A. tedesche si applicasse anche alle società di persone. Considerando che nelle società di persone gli interessi dei soci sono già tutelati in altri modi, la Corte ha negato l'applicazione della norma speciale. Pertanto, nei casi pertinenti, i partner commerciali ora possono essere più sicuri che i contratti stipulati con società di persone siano validi.



W. Liebau

Luther.

RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com

Studio partner del Network "Norme & Tributi"

della Camera di Commercio Italo-Germanica

AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: INCREMENTO DEL CREDITO PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0 E FORMAZIONE 4.0

Il D.L. 50/22, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ha introdotto alcune modifiche a due dei crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 4.0. In particolare, l'art. 21 ha aumentato dal 20% al 50% il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni in ottica di digitalizzazione dei processi produttivi). Pertanto, i contribuenti che effettuano investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 dal 1.01.22 al 31.12.22 ovvero entro il 30.06.23, a condizione che entro il 31.12.22 il relativo ordine risulti accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, potranno beneficiare di un credito d'imposta nella misura del 50% del costo dell'investimento stesso. Inoltre, l'art. 22 del medesimo Decreto, ha incrementato dal 50% al 70% e dal 30% al 50% rispettivamente per le piccole e per le medie imprese il credito d'imposta per le attività di formazione del personale dipendente finalizzate al miglioramento delle competenze tecnologiche rilevanti per la trasformazione digitale delle imprese, a condizione che tali attività siano erogate da soggetti specificamente individuati e che i risultati siano oggetto di apposita certificazione.



M. I. Santaniello
Dornbusch



R. Villa

Dott.ssa Maria Iulia Santaniello Dornbusch, Tax Partner - International Tax | msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it
Dott. Ranieri Villa, Tax Partner - Global Investments and Innovation Incentives | rvilla@sts.deloitte.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi" della Camera di Commercio Italo-Germanica

Deloitte.

IVA E DAZI

ITALIA: SANZIONI DOGANALI PROPORZIONALI

Le sanzioni doganali, anche se irrogate nella misura minima prevista dalla norma italiana, devono essere ridotte per rispettare il principio europeo di proporzionalità. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza dell'11.05.22 n. 14908, secondo cui il principio di proporzionalità impone una specifica valutazione del caso concreto ed esclude la validità di una sanzione "minima", stabilita in via automatica e generalizzata. Nel caso in esame, a fronte di un errore di classificazione doganale era stata applicata una penalità irragionevolmente alta, in quanto superiore al 300% dei diritti di confine accertati e considerando la natura meramente colposa dell'errore commesso. Con la sentenza in commento, la Cassazione ha ribadito che la sanzione minima prevista dall'art. 303 TULD si pone in contrasto con la prevalente normativa europea e con il principio di proporzionalità delle sanzioni, richiamando l'indirizzo ormai consolidato della CGUE, secondo cui le sanzioni non devono eccedere quanto strettamente necessario per assicurare la corretta riscossione dei tributi e prevenire l'evasione (sentenza Equoland, 17.07.14, C-272/13).



S. Amoroso

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

Dott. Stefano Amoroso |
stefano.amoroso@studioamoroso.it

PAGINA

7

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: NORMATIVA "ANTI-IBRIDO"

Ai sensi della disciplina ATAD (artt. 6-11 del D.Lgs. 142/18), le società italiane sono tenute a verificare la presenza di disallineamenti nel trattamento fiscale applicato in Italia e all'estero agli elementi transnazionali che le riguardano (c.d. disallineamenti da ibridi) e in caso, ad es. ove si producano fenomeni di deduzione senza inclusione e di doppia deduzione, a neutralizzarne gli effetti fiscali, negando la deduzione o includendo nella base imponibile l'elemento reddituale originante il disallineamento. Al riguardo, è importante verificare se sia già stata adottata nello Stato estero un'ideale "reazione" al disallineamento (ad es. la negazione della deduzione di un determinato elemento), in quanto ciò può consentire alla società italiana di evitare di porre ulteriormente in essere una delle indicate "reazioni". A tal fine, tuttavia, è essenziale che la ripresa fiscale estera risulti da una dichiarazione rilasciata dal contribuente estero (che non potrebbe dover essere asseverata dalle autorità fiscali locali) o da altri elementi certi e precisi (ad es. le dichiarazioni dei redditi dei soggetti esteri o attestazioni di istituzioni estere riconosciute). È, quindi, importante che, ove necessario, vengano predisposti e conservati tutti i documenti rilevanti ai fini delle norme anti-ibridi, anche in base alle disposizioni fiscali e a eventuali "reazioni" estere.



P. Pagani

HAGER & PARTNERS

Dott. Paolo Pagani | paolo.pagani@hager-partners.it

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: L'INTERVALLO DI LIBERA CONCORRENZA AI FINI TRANSFER PRICING

Con la circolare n. 16/22, l'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative in merito alla nozione di "intervallo di libera concorrenza", ex art. 6 D.M. 14.05.18, in sede di applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, di cui all'art. 110 co. 7 del TUIR.

In particolare, un'operazione controllata si considera realizzata in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell'intervallo di valori, formato dagli indicatori finanziari in applicazione del metodo più appropriato, relativo a ciascuna operazione tra terzi indipendenti comparabile con l'operazione controllata. Se le operazioni hanno il medesimo grado di comparabilità con l'operazione controllata, va considerato l'intero intervallo di valori risultante dall'applicazione dell'indicatore finanziario selezionato (c.d. full range); se, invece, le transazioni non hanno lo stesso grado di comparabilità, è necessario riferirsi agli "strumenti statistici" individuati dalle Linee Guida OCSE per restringere l'intervallo.

È necessario, inoltre, argomentare puntualmente le rettifiche che comportano l'individuazione del punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all'interno dell'intervallo.



G. Doneddu

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

Dott. Guido Doneddu, Partner | guido.doneddu@studiopirola.com

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI: ESSENZIALE IL DISEGNO DI UN PROCESSO EFFICACE

La sanzione del 7 aprile scorso dell'Autorità Garante nei confronti di un'azienda ha riportato al centro l'importanza della corretta gestione degli esercizi dei diritti degli interessati da parte dei titolari del trattamento. In particolare, a seguito della reiterata indicazione all'azienda in questione, da parte dell'interessato, di non essere più contattato per telefono, l'utente aveva inviato una richiesta di esercizio dei diritti attraverso i canali preposti, chiedendo di conoscere il riferimento della società che aveva fornito i dati per effettuare il telemarketing e opponendosi a future comunicazioni per analoghe finalità. Data l'assenza di riscontro da parte del titolare del trattamento, l'interessato ha poi proposto un reclamo al Garante. Il focus del provvedimento è indubbiamente rappresentato dalla incorretta (perché del tutto mancante) gestione della richiesta di esercizio dei diritti: la violazione è di rilievo perché non va considerata solo la comunicazione inviata tramite i canali preposti, ma anche quella precedente, avvenuta a voce direttamente nei confronti dell'operatore, che avrebbe quindi dovuto opportunamente registrare la richiesta e provvedere alla seguente gestione secondo procedura in atto. Il provvedimento conferma l'importanza della messa a terra di un efficace processo per la gestione dei diritti insieme a controlli per verificarne la tenuta.



C. Podda

Rödl & Partner

Avv. Caterina Podda, Associate |
caterina.podda@roedl.com
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: AGCOM E IL REGOLAMENTO (UE) 2019/1150 ("REGOLAMENTO PLATFORM TO BUSINESS"): LE LINEE GUIDA

La l. 178/20, in attuazione del Regolamento Platform to business ("Regolamento P2B"), ha introdotto nuovi obblighi in capo ai fornitori di servizi di intermediazione e di motori di ricerca online che offrono servizi in Italia. Tali normative, aventi l'obiettivo di promuovere condizioni più eque e trasparenti nel mercato delle piattaforme digitali, hanno attribuito all'AGCOM il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento P2B, anche mediante l'irrogazione di sanzioni a tali fornitori di servizi, in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa applicabile (ad es. non ottemperamento all'obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione e/o mancato pagamento del contributo annuale ad AGCOM). Nell'espletamento di tali compiti, l'AGCOM, con delibera n. 156/22/CONS, ha avviato la consultazione pubblica concernente le linee guida per l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento P2B. Secondo le linee guida, i fornitori di servizi, nel predisporre i termini e condizioni di fornitura dei loro servizi online ("T&C") dovranno seguire le indicazioni di dettaglio fornite. I T&C dovranno, inter alia, essere (i) immediatamente reperibili (anche in fase pre-contrattuale); (ii) comprensibili e redatti in modo chiaro, leggibile e in lingua italiana; (iii) trasparenti, dovendo esplicitare la possibilità o meno per i fornitori dei servizi e/o per i clienti commerciali, di accedere ai dati personali e/o ad altri dati, o a entrambi, forniti o generati tramite l'uso della piattaforma da parte degli utenti commerciali e/o dei consumatori.



C. Impalà

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: REQUISITI DI CONNESSIONE PER LE IMPRESE AGRICOLE PRODUTTRICI DI ENERGIA

Con la risposta 319/22, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un'impresa agricola può beneficiare della determinazione forfetaria del reddito generato dalla produzione e cessione di energia derivante dagli impianti fotovoltaici ("Reddito") anche in presenza di più impianti, qualora i medesimi risultino connessi all'attività agricola. In linea generale, per un imprenditore agricolo il Reddito ricade nell'alveo del reddito agrario sino alla franchigia di 260.000 kWh. Il Reddito eccedente la franchigia viene determinato in via ordinaria o in via forfetaria, applicando un coefficiente di redditività del 25%, qualora sussista un legame di connessione tra produzione di energia e il fondo agricolo. Il legame si verifica, per impianto, al soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti: a) la produzione di energia derivi da un impianto fotovoltaico realizzato su strutture aziendali esistenti; b) il volume d'affari derivante dall'attività agricola risulti superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente la franchigia; c) l'imprenditore dimostri di possedere e utilizzare un ettaro di terreno aggiuntivo per ogni 10 kW di potenza che eccede i 200 kW. In assenza del legame, il Reddito è assoggettato al regime ordinario.



H. Hilpold



G. Frigerio

bureauPlattner

Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com
 Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI: LA QUARTA LEGGE DI SGRAVIO FISCALE PER L'EMERGENZA COVID-19

Il 10.06.22 il Bundesrat ha approvato la quarta legge di sgravio fiscale per combattere l'emergenza da Covid-19. Precedentemente il disegno di legge presentato dal Governo federale era stato modificato e integrato dal Bundestag in alcuni punti.

L'attuale disciplina per la compensazione delle perdite fiscali è stata prolungata fino alla fine del 2023. Per gli anni 2022 e 2023 l'importo massimo per il riporto delle perdite fiscali rimane quindi di 10 milioni di Euro oppure di 20 milioni di Euro per i coniugi sottoposti a valutazione congiunta. Solo a partire dal periodo di valutazione 2024 si applicheranno i vecchi limiti di 1 milione di Euro e di 2 milioni di Euro. Anche la possibilità di ammortamento a quote decrescenti è stata prolungata di un anno. L'ammortamento a quote decrescenti può ora essere richiesto anche per i beni mobili acquistati o prodotti nel 2022. Il "superammortamento" concordato nel contratto di coalizione, invece, non è stato ancora previsto nella nuova legge.

Su iniziativa del Bundestag è stata inoltre abolita l'attualizzazione (discounting) delle obbligazioni infruttifere: le obbligazioni infruttifere non devono più essere scontate con il tasso di interesse del 5,5% e per una durata residua di almeno 12 mesi.

La legge dovrebbe essere pubblicata a breve nella Gazzetta Ufficiale tedesca.



R. Mader



A. Pensovecchio



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer,
 Steuerberater, Fachberater für Internationales
 Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de
 RAin Anna Pensovecchio |
a.pensovecchio@mader-stadler.de

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: LA CORTE DI CASSAZIONE METTE LA PAROLA FINE ALLA VICENDA IMPREGILO

Con la sentenza n. 23401, le cui motivazioni sono state depositate il 15.06.22, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha preso definitivamente posizione sulla nota vicenda Impregilo, affrontando e risolvendo questioni cruciali attinenti alla disciplina che regola la responsabilità da reato degli enti. In primo luogo ha statuito che la lacuna o il punto di debolezza di un MOG 231 possono condurre a ravvisare una responsabilità dell'ente solamente se abbiano avuto un'efficienza causale nella commissione del reato da parte di un esponente della società. Sull'OdV, poi, ribaditi i dubbi sulla composizione monocratica dello stesso, specie se posto alle dirette dipendenze degli organi apicali, ha chiarito che non può avere compiti gestori e di interferenza sull'attività degli amministratori, spettando ad esso compiti di mero controllo sulle procedure e le regole cautelari predisposte. Infine, sull'elusione del MOG 231 da parte del vertice societario che, ai sensi dell'art. 6 co. 1 D.Lgs. 231/01 esonerebbe da responsabilità l'ente, la Cassazione ha precisato che tale locuzione deve essere intesa alla stregua di una condotta ingannevole, obliqua, subdola, tale da frustrare con l'inganno il diligente rispetto delle regole che l'ente si è dato.



S. Bruno



B. Ricci

STUDIO LEGALE **BRB**

Avv. Stefano Bruno | s.bruno@brbstudiolegale.it
Avv. Biancamaria Ricci | b.ricci@brbstudiolegale.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: L'AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA NELLA VENDITA ONLINE

La Corte di Cassazione, sez. penale II, con sentenza n. 18252/22, ha sancito un principio molto importante in tema di vendita online. Nel caso concreto erano stati messi in vendita sul marketplace di Facebook dei cerchi di un'autovettura con pneumatici. L'acquirente, poi, aveva anticipato il prezzo d'acquisto concordato mediante bonifico bancario, il venditore, tuttavia, non aveva successivamente consegnato i beni oggetto di compravendita. Secondo la Suprema Corte, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, sussiste, quindi, l'aggravante della "minorata difesa", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di forza e di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta.



K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät

BRANDSTÄTTER

Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: LA FISCALITÀ DEL CONFERIMENTO DI AZIENDA AGRICOLA

La neutralità fiscale diretta di cui all'art. 176 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi si applica ai conferimenti di aziende commerciali. Nel caso di conferimento di aziende agricole la neutralità è applicata a conferenti in soggetti esercenti attività agricole e alle aziende di proprietà di persone fisiche, società semplice ed enti non commerciali che superino alcuni limiti dimensionali ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (es. l'allevamento di animali deve avvenire con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali). Se il conferente è una persona fisica, società semplice o ente non commerciale che non supera i sopracitati limiti dimensionali, la neutralità fiscale non vede applicazione. In questo caso il conferente subisce una tassazione sui singoli beni conferiti, cioè principalmente sulle plusvalenze realizzate sui beni immobili (terreni agricoli e fabbricati) ceduti prima del decorrere dei cinque anni dal loro acquisto. Dall'altra parte il conferitario dovrà riconoscere quale valore dell'azienda agricola conferita e alla partecipazione in capo al conferente, il valore normale dell'azienda conferita.

L'eventuale applicazione di imposte di registro dovrà essere attentamente valutata per verificare la possibilità di applicare l'imposta di registro in misura fissa.



C. Andreatta



S. Andreasi

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dott. Claudio Andreatta | claudio.andreatta@data.bz.it
Dr.ssa Stefania Andreasi | stefania.andreasi@data.bz.it

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: ANTISINDACALE IL MANCATO RISPETTO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE FIRMATO CON UNA SIGLA SINDACALE

Il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 116/22, ha dichiarato antisindacale la condotta datoriale consistente nella violazione del verbale di conciliazione sottoscritto con l'organizzazione sindacale ricorrente (nello specifico la FILCAMS CIGL Chieti) per non aver adempiuto all'impegno preso di riaprire le trattative per il rinnovo dell'accordo integrativo aziendale. Secondo il Tribunale, la condotta assunta è violativa dei principi di correttezza e buona fede; nonostante il contenuto del verbale, dal comportamento successivamente assunto dal datore è emerso che lo stesso non aveva alcuna seria, effettiva e fattiva intenzione di procedere a rinegoziare le condizioni per la stipula dell'accordo collettivo integrativo. Tale condotta, a parere del Tribunale, ha recato pregiudizio alla FILCAMS, poiché la riapertura aveva in essa ingenerato la legittima aspettativa di poter esercitare le proprie prerogative. Prerogative poi "frustrate" dalla condotta inadempiente del datore di lavoro che, nell'apposito incontro, l'aveva messa di fronte al bivio di aderire o non aderire all'accordo già raggiunto con le altre sigle sindacali. Così il Tribunale ha condannato la società ad adempiere a quanto previsto nel verbale di conciliazione e, quindi, a riaprire le trattative per il rinnovo del contratto integrativo, assumendo a tal fine una condotta conforme ai principi di correttezza e buona fede.



V. De Luca



E. Cannone



DE LUCA & PARTNERS
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.

Avv. Vittorio De Luca | vittorio.deluca@delucapartners.it
Avv. Elena Cannone | elena.cannone@delucapartners.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: VIOLAZIONE DELL'ESCLUSIVA NEL CONTRATTO DI AGENZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il 10.05.22 la Cassazione, con sentenza n.14763, ha deciso quanto segue in tema di violazione esclusiva del contratto di agenzia: l'agente generale per il territorio di Piombino della preponente Generali Italia S.p.A., la cui esclusiva era stata lesa dalla captazione di clienti compiuta da agenti generali incaricati per una diversa zona dalla medesima preponente, i quali avevano effettuato sconfinamenti territoriali, ha il diritto al risarcimento del danno di natura contrattuale nei confronti della preponente, venendo qui in rilievo una violazione degli obblighi inerenti l'esclusiva che derivano dal contratto e non dalla legge, potendo gli stessi essere esclusi pattiziamente. La Cassazione ha quindi censurato la sentenza impugnata della Corte d'Appello di Firenze là dove questa aveva affermato che la preponente non sarebbe responsabile per gli sconfinamenti sistematici effettuati dai suoi agenti nella zona di esclusiva dell'agente ricorrente (né sarebbe responsabile per aver assegnato a tali agenti polizze indebitamente raccolte grazie agli sconfinamenti, riconoscendo le relative provvigioni, sovra provvigioni e spettanze), in quanto con tale condotta la società si era di fatto avvalsa dell'operato di questi altri agenti, violando il diritto di esclusiva. In aggiunta, la Cassazione ha condannato gli agenti concorrenti al risarcimento dei danni extracontrattuali.



D. Bracchi



AGNOLI E GIUGGIOLI
STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it

GERMANIA: LE CONSEGNE ALLA RUSSIA POSSONO ESSERE RIFIUTATE IN ASSENZA DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE?

Se il contratto non contiene una clausola di forza maggiore o se questa non è applicabile, occorre verificare, in base alla legge applicabile al contratto, se vi sia il diritto di rifiutare la prestazione. Secondo il diritto tedesco, si è esonerati dall'obbligo di prestazione ai sensi dell'art. 275 BGB (c.c. ted.) se la prestazione da eseguire è diventata impossibile. Per le imprese nell'UE che vogliono effettuare consegne in Russia ciò si verifica se le merci non possono essere esportate in Russia a causa di un embargo ai sensi del diritto comunitario o se non possono essere consegnate alla controparte a causa di una sanzione nei confronti della stessa o se la consegna è di fatto impossibile (ad esempio in seguito all'interruzione delle vie di trasporto). Tuttavia, anche se la consegna e la prestazione fossero possibili, alla luce delle sanzioni finanziarie imposte alle banche russe e della parziale esclusione dal sistema di pagamento SWIFT, molte imprese si chiedono se riceveranno il pagamento concordato e se non potrebbero rifiutare la consegna, vista la situazione. L'art. 321 BGB (c.c. ted.) prevede che la parte obbligata ad anticipare la prestazione di un contratto a prestazioni corrispettive possa rifiutare la prestazione dovuta se, dopo la conclusione del contratto, risulta evidente che la sua pretesa di controprestazione è compromessa dall'incapacità del partner contrattuale di adempiere.



R. Budde

CMS
law·tax·future

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

APPALTI

ITALIA: D.L. 50/22: OBBLIGO DI REVISIONE DEI PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

L'articolo 26 del D.L. 17.05.22, n. 50, ha introdotto per "i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici" un obbligo di revisione dei prezzi dei materiali nell'ambito dei soli appalti pubblici di lavori. L'eccezionale meccanismo di revisione si applica esclusivamente agli appalti pubblici (e accordi quadro) di lavori con termine di presentazione delle offerte entro il 31.12.21 e sulla base dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure dal 1.01.22 al 31.12.22.

Le stazioni appaltanti dovranno far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi, in via preliminare, attraverso risorse appositamente accantonate o già a disposizione per lo stesso intervento, somme derivanti da ribassi d'asta o relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante. Solo in caso di insufficienza di tali risorse, potranno accedere al "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" previsto all'art. 1septies co. 8 D.L. 73/21. Ad oggi, tuttavia, non sono ancora state specificate le modalità operative per l'accesso al Fondo; si resta, quindi, in attesa dell'intervento del legislatore.



A. Romano

SATTA ROMANO & ASSOCIATI
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano |
segreteria@sattaromano.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: L'INCARICO A UN PROFESSIONISTA NON È AUTOMATICAMENTE ATTO DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

La Corte di Cassazione è di recente (ord. 30.05.22, n. 17391) tornata sul tema dei rapporti tra un'impresa sottoposta a una procedura concorsuale e il professionista da essa incaricato di svolgere una certa attività nell'interesse dell'impresa stessa. Nel caso di specie era stata rigettata la domanda di ammissione al passivo fallimentare avanzata da un avvocato che aveva predisposto un ricorso al TAR nell'interesse di una società poi fallita e che all'epoca del conferimento dell'incarico era sottoposta a concordato preventivo. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda del legale in particolare perché l'incarico al professionista era stato conferito dall'impresa senza autorizzazione degli organi della procedura, come invece sarebbe prescritto per tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, l'incarico conferito all'avvocato dall'imprenditore in concordato preventivo non rientra automaticamente tra gli atti di straordinaria amministrazione ed esso deve anzi essere considerato atto di ordinaria amministrazione se pertinente e astrattamente idoneo a conservare e/o risanare l'impresa, non rilevando da questo punto il rapporto tra il costo dell'incarico e le condizioni dell'impresa.



S. Grigolli



G. Mancini

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |
stephan.grigolli@grigollipartner.it
Avv. Giuseppe Mancini |
giuseppe.mancini@grigollipartner.it

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: DECRETO ENERGIA: IMPORTANTI SEMPLIFICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E PER L'AUTOCONSUMO

In data 29.04.22 è entrato in vigore il c.d. Decreto Energia che ha introdotto tante novità e semplificazioni nel settore delle energie rinnovabili. Il Decreto prevede una semplificazione delle procedure autorizzative per l'installazione di impianti fotovoltaici in aree idonee e non, con la possibilità, per esempio, di ricorrere alla procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di impianti fotovoltaici fino ad una potenza di 20MW se localizzati in aree che non siano a destinazione agricola, e questo anche se la connessione avviene alla rete di alta tensione. La PAS è altresì percorribile in caso di impianti da realizzare in aree classificate idonee purché abbiano una potenza fino a 10MW. Per tutte queste tipologie di impianti viene altresì elevata da 10MW a 20MW la soglia di potenza oltre la quale bisogna eseguire la verifica di impatto ambientale (VIA). Di interesse sono anche le semplificazioni previste per impianti fotovoltaici da realizzare su edifici: a meno che gli immobili non siano in zone individuate come di notevole interesse pubblico, la realizzazione degli impianti viene considerata come intervento di manutenzione ordinaria e non richiede, pertanto, alcuna acquisizione di permessi o autorizzazioni specifiche. Il Decreto Energia interviene anche sulle norme per l'autoconsumo, rendendo ora possibile adottare tale strumento in caso di impianti che non siano nella immediata prossimità dell'unità di consumo, il tutto entro il limite di una distanza di 10 chilometri.



G. Sposato



R. Ciamillo

Avv. Gennaro Sposato, Partner |
gennaro.sposato@roedl.com
Avv. Rosa Ciamillo, Associate |
rosa.ciamillo@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

Rödl & Partner

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: I CONTRATTI DI FRANCHISING SOTTO LA LENTE DELL'AGCM

L'abuso di dipendenza economica è una fattispecie applicabile anche al franchising, contratto molto utilizzato dagli operatori retail per lo sviluppo della propria rete commerciale. In breve, un franchisor non può abusare della dipendenza economica dei suoi affiliati per imporre condizioni eccessivamente gravose: oltre alla (ovvia) nullità della clausola abusiva, l'AGCM può comminare sanzioni all'operatore fino al 10% del suo fatturato totale. Sebbene i procedimenti pendenti di fronte all'AGCM non si siano ancora conclusi, è già possibile trarre alcuni elementi di valutazione. Ad esempio, un noto operatore - in seno al procedimento - ha di recente tentato di mitigare le proprie clausole standard oggetto di contestazione e ridurre così il rischio di incorrere nella sanzione, impegnandosi a, tra le altre cose: a) ridurre gli oneri economici per l'affiliato per manutenzione dei locali e pubblicità; b) eliminare l'obbligo per il franchisee di risiedere nel raggio di 50 km dall'esercizio; e c) riacquistare attrezzature e arredi alla scadenza del contratto ad un prezzo molto vicino a quello originario. Non resta che attendere per conoscere gli esiti dei procedimenti, sperando che vengano sanzionate condotte realmente abusive, senza però eliminare delle giuste tutele per l'affiliante, in capo al quale permane la necessità di tutelare il proprio avviamento commerciale.



L. Fabbri



E. Knickenberg
-Giardina

COCUZZA & ASSOCIATI
Studio Legale

Avv. Lorenzo Fabbri | lfabbri@cocuzzaeassociati.it
Avv. RAin Eva Knickenberg-Giardina |
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: IL NUOVO REGOLAMENTO VBER (VERTICAL BLOCK EXEMPTION REGULATION)

Il 1.06.22 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 720/22, che sostituisce il vecchio Regolamento UE 330/10 sull'applicazione dell'art. 101 (3) TFUE in merito a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, terminato in data 31.05.22. Il nuovo Regolamento riporta i principi del vecchio regolamento, ma tiene conto degli sviluppi digitali degli ultimi anni e dell'aumento delle vendite online nei confronti di quelle offline. In particolare, il nuovo Regolamento:

- fornisce delle regole più dettagliate in merito ai sistemi di distribuzione esclusiva o selettiva,
- esclude ora dall'esenzione alcuni aspetti sia della c.d. "doppia distribuzione" (il produttore fornisce un prodotto in concorrenza al fornitore), sia degli "obblighi di parità" (i.e. condizioni di trattamento uguali o migliori rispetto a quelle applicate ad altri canali di vendita online),
- consente ora in alcuni casi restrizioni di vendite attive e di prezzi diversi per canali di vendita online e offline.

Le nuove linee guida forniranno delle indicazioni più chiare e semplici per consentire la valutazione autonoma dei contratti da parte delle imprese interessate.



G. Bricchi



C. Steinringer

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi |
gabriele.bricchi@studiopirola.com
Dr. jur. Cora Steinringer Rechtsanwältin e Avvocato |
cora.steinringer@studiopirola.com

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: EUROBIKE®?

La rassegna EUROBIKE esiste da 30 anni ed è la fiera di punta della bicicletta a livello mondiale. Ma il suo nome è anche un marchio? Non del tutto, sosteneva l'EUIPO nel 2016, rifiutando il deposito di un'impresa austriaca di servizi turistici e del tempo libero. Non indubbiamente, sancisce ora la Corte federale dei brevetti in merito al deposito dell'ente organizzatore della Fiera (DE 3020180305063). "EUROBIKE" è un termine comprensibile. Si tratta di biciclette in Europa. Perciò esso non racchiude un carattere distintivo per una fiera della bicicletta. La legge, tuttavia, prevede che un segno possa essere protetto come marchio anche quando si sia imposto nel commercio e le cerchie commerciali interessate lo percepiscano come marchio a causa dell'uso, nonostante manchi di potere distintivo. La Corte dei brevetti spiega cosa debba produrre il depositante per ottenere, in un caso simile, la tutela dei marchi per il suo segno e come siano ripartiti i compiti fra l'Ufficio e la Corte: l'Ufficio esamina il materiale presentato pubblicità, fatturati, documentazione sul tipo di utilizzo, sondaggio sul mercato -, mentre la Corte esamina la decisione dell'Ufficio. La Corte ha rinviato la decisione, soprattutto a causa del sondaggio. È molto probabile che EUROBIKE ottenga la tutela dei marchi, ma la vera questione è se la otterrà già per la data del deposito o per una data successiva (BPatG, sentenza 29 W (pat) 17/20 d. 30.03.22).

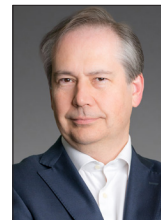


K. Bott

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL C.D. "DECRETO AIUTI"

Il 17 maggio scorso è stato pubblicato in G.U. il D.L. 50/22 (Decreto Aiuti), recante misure urgenti per il sostegno delle imprese danneggiate dal conflitto in Ucraina. Tra gli altri interventi si segnala che, seguendo la strada iniziata durante l'emergenza pandemica, è previsto che SACE, fino al 31.12.22, conceda garanzia a favore di banche e altri finanziatori professionali, per garantire finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore di imprese che dimostrino dirette ripercussioni economiche negative della crisi ucraina sull'attività d'impresa. Accedono alla garanzia le imprese che, al 31.01.22, non si trovino in situazione di difficoltà, ai sensi della normativa UE, fatta eccezione per quelle che a tale data abbiano già in corso uno dei rimedi concorsuali indicati dal Decreto Aiuti. I finanziamenti garantiti devono avere durata fino a 6 anni (comprensivo di preammortamento di 36 mesi) e rispettare i limiti quantitativi indicati nel Decreto Aiuti. Altri interventi riguardano il Fondo PMI, che potrà garantire finanziamenti con finalità d'investimento o di copertura dei costi del capitale d'esercizio, qualora l'impresa operi in uno dei settori indicati dal Temporary Framework crisi Ucraina-Russia. Il Decreto Aiuti ha ampliato l'operatività generale della garanzia SACE a condizioni di mercato, prevista dalla normativa di riferimento non emergenziale.



F. Dotti



A. Cerini

K&L GATESFabrizio Dotti | fabrizio.dotti@klgates.comAndrea Cerini | andrea.cerini@klgates.com

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: ARBITRATO E FASE ISTRUTTORIA

Nei giudizi avanti il giudice ordinario la fase cosiddetta istruttoria è regolata dalle norme di procedura nazionale cui il giudice ordinario non si può sottrarre. La formulazione dei capitoli che formano oggetto di prova, la loro ammissibilità, le modalità di escussione dei testimoni e dell'interrogatorio delle parti come anche la capacità di una persona di rendere testimonianza sono tutte questioni disciplinate dal codice di procedura cui il giudice si deve attenere e che non ammettono deroghe. In ambito commerciale, le parti hanno la possibilità non solo di devolvere una controversia all'arbitro e non al giudice ordinario, ma anche di stabilire quali debbano essere le regole che l'arbitro dovrà osservare nell'istruire la causa a lui devoluta. Potranno quindi le parti stabilire anche regole e principi diversi rispetto o in deroga alle disposizioni dei codici di procedura, cui si deve attenere il giudice ordinario. Potranno quindi essere previsti l'interrogatorio diretto dei testi e modalità di esame e interrogatorio più elastiche ed ampie di quelle consentite dai codici di procedura, finanche la possibilità di sentire le parti come testimoni. Condizione essenziale è che sia in ogni caso rispettato il principio del contraddittorio.



R. Rudek



A. Gebhard

LAWFED
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
BIRISA

RA Avv. Robert Rudek | robert.rudek.brsa@lawfed.com

Avv. Alexander Gebhard |

alexander.gebhard.brsa@lawfed.com

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: I PAGAMENTI AL CONTRIBUENTE IN FORZA DI SENTENZE TRIBUTARIE

Con ordinanza n. 11286 depositata il 7.04.22 la Corte di Cassazione ha stabilito che anche nel processo tributario trova applicazione il principio di cui all'art. 282 c.p.c. Pertanto, il pagamento delle somme dovute al contribuente a seguito di sentenze tributarie deve essere eseguito dall'Agenzia delle Entrate nelle mani del contribuente o del suo difensore entro novanta giorni dalla notifica della sentenza. Fermo restando che detta notifica, per essere valida, deve essere effettuata con le modalità previste nell'art. 38 D.Lgs. 546/92.



M. Petrucci



RP Legal & Tax

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
marco.petrucci@rplt.it

NOTE LEGALI



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).